

INTERROGAZIONE n. 1013

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99, comma 7 del Regolamento interno

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione della Cappella (Santuario) di Vicomanino nel Parco Naturale di Stupinigi.

Premesso che

- la Cappella (Santuario) di Vicomanino è ubicata in Via Pracavallo 2 a Stupinigi, nel territorio del Comune di Nichelino, all'interno del Parco Naturale di Stupinigi;
- attualmente l'immobile è di proprietà della Regione Piemonte, che lo ha acquisito insieme al complesso urbano e rurale del Parco Naturale di Stupinigi e al patrimonio disponibile della Fondazione Ordine Mauriziano, tramite procedura negoziata (D.G.R. 78-7832/2007 e D.G.R. 6-8444/2008);
- costruita nel 1817 accanto a un antico pilone votivo, la cappella ha subito successivi interventi di ampliamento e ristrutturazione. Rappresenta oggi un importante punto di riferimento storico, culturale e religioso, essendo sede di una processione che si svolge la seconda domenica di settembre in occasione della festa liturgica del Santissimo Nome di Maria;

premesse, inoltre, che

- la Regione Piemonte, con D.P.G.R. 86/2021, ha approvato lo statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali (delibera 12/2021);
- l'Ente è strumentale alla Regione Piemonte, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i., e gestisce diverse aree protette, tra cui il Parco Naturale di Stupinigi (art. 4 dello statuto);

- tra gli organi dell'Ente figura la Comunità delle Aree Protette, organo consultivo, propositivo e di verifica, che coinvolge tutti gli enti locali dei territori delle aree protette gestite dall'Ente (art. 15 dello statuto);
- Il Piano d'Area (PdA) del Parco Naturale di Stupinigi, approvato con D.G.R. 9-4066/2012, costituisce stralcio del Piano Territoriale sovraordinato alla pianificazione locale, con efficacia a tempo indeterminato. La cappella di Vicomanino è citata nell'elaborato allegato al PdA nella sezione "Cappelle sparse" (Vol. II, p. 62);

considerato che

- la cappella è generalmente chiusa al pubblico, eccezion fatta per due giorni l'anno;
- in passato ha subito atti di vandalismo, in particolare sul portone e sulla facciata, che hanno richiesto l'installazione di telecamere di sorveglianza;
- tra le finalità dell'Ente nei parchi naturali rientrano la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico e la promozione della fruizione turistica in equilibrio con la conservazione degli ecosistemi naturali (art. 5, comma 2 dello statuto);
- il PdA prevede, tra gli obiettivi di lungo periodo, il restauro e il recupero dei fabbricati storici e delle testimonianze religiose, comprese le cappelle sparse come quella di Vicomanino (Obiettivo 10, lett. a);
- l'art. 34 delle Norme di Attuazione del PdA consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, vietando ampliamenti o nuovi volumi, e richiede il consenso della Soprintendenza per ogni intervento;
- la Cappella di Vicomanino è classificata in Zona "S" di prevalente interesse storico-artistico-scenografico, soggetta al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e alle norme del Piano Paesaggistico Regionale. Gli interventi edilizi devono rispettare la trama, la consistenza edilizia, l'assetto funzionale e i caratteri storici, culturali e ambientali, e possono riguardare manutenzione, restauro e risanamento conservativo (MN-RA);

Visto

- il D.Lgs. 42/2004, in particolare gli artt. 2, 3, 10, 11 e 13.

INTERROGA

l'Assessore regionale competente per sapere

- se e quando intenda dare attuazione agli obiettivi di lungo periodo del PdA (Obiettivo 10, lett. a), prevedendo il restauro e il recupero delle “cappelle sparse”, con specifico riferimento alla Cappella di Vicomanino, considerando lo stato di degrado e i precedenti atti di vandalismo;
- se la Regione Piemonte, in qualità di proprietaria del complesso e garante dell'Ente Parchi Reali, intenda promuovere un tavolo di coordinamento con la Soprintendenza e, qualora sussista la proprietà o la titolarità di diritti sull'edificio, con la Fondazione Ordine Mauriziano, per la redazione di un progetto di restauro conservativo (MN-RA), come previsto dall'art. 34 delle Norme di Attuazione del PdA;
- quali iniziative siano previste per favorire la fruizione pubblica della cappella, oggi limitata a soli due giorni l'anno, trasformando il Santuario in polo attrattivo per il turismo lento e religioso, coerentemente con l'art. 5, comma 2 dello statuto dell'Ente;
- se la Giunta valuti positivamente il sostegno al riconoscimento della processione storica di settembre quale patrimonio immateriale, inserendo il recupero della Cappella in un quadro più ampio di salvaguardia della memoria storica e agraria del territorio di Nichelino e Stupinigi.